**Riteniamo che la C.T.U. sul contratto di mutuo dovrebbe, tra gli altri quesiti indicati dall’Ill.mo giudicante, avere per oggetto anche i seguenti*:***

***“Con riferimento all’impugnato contratto di finanziamento:***

* ***Relativamente alla verifica dell’applicazione della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento:***

1. *verificare al* ***momento della pattuizione contrattuale*** *(atto notarile o scrittura privata, per i chirografi)* ***il tasso indicato nell’atto****, procedendo poi alla realizzazione del piano di ammortamento utilizzando la formula dell’****interesse semplice****, ovvero senza alcuna capitalizzazione (il tasso indicato in contratto deve corrispondere a quello effettivo utilizzato per lo sviluppo del piano di ammortamento);*
2. ***nell’ipotesi che detto ricalcolo evidenzi delle rate più ridotte****, evidenziando l’uso di capitalizzazione composta occulta nel calcolo originario ed un incertezza nella determinazione del tasso ultralegale,* ***ricalcolare il tasso contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1284 c.c. nei casi di indeterminatezza del tasso e sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto****; adeguando il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi (rilevazione del tasso legale ad inizio periodo); calcolare il debito residuo (seguendo i criteri di cui ai punti) alla data di estinzione naturale del contratto tenuto conto dei versamenti pro tempore effettuati.“*

* ***b) relativamente all’accertamento del tasso usurario***

1. *verificare* ***al momento della pattuizione contrattuale*** *(atto notarile o scrittura privata, per i chirografi) il tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze del c.d. tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;*
2. *calcolare al momento della pattuizione contrattuale (atto notarile o scrittura privata, per i chirografi) il Tasso effettivamente applicato in contratto secondo la formula del TAEG (o I.S.C.), includendo nella stessa* ***commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo (inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari) e spese (anche quelle notarili e per perizie tecniche), escluse quelle per imposte e tasse, compresa la maggiorazione per gli interessi di mora, nonché il tasso effettivo applicato nel piano di ammortamento allegato al contratto****;*
3. *nell’ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia,* ***effettuare il ricalcolo dell’intero mutuo espungendo tutti gli interessi*** *(cfr. art. 1815, comma 3, c.c.), competenze bancarie e oneri vari, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l’originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall’altro procedendo, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate o comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (spese notarili, di assicurazione, per perizie tecniche, capitalizzazione composta, ecc..)  versati e non dovuti;*
4. *Nell’ipotesi di esecuzione, alla luce del calcolo precedente, determinare se al momento della revoca del beneficio del termine (cfr. art. 1186 c.c.) il cliente fosse a debito o a credito (tenendo conto, nel calcolo, che gli interessi e le competenze indebite già versati dovranno essere imputate a capitale) rispetto al* ***capitale estinto e previsto****(sino a quel momento - data di decadenza del beneficio) dal piano di ammortamento sottoscritto con l’istituto di credito;*

* ***c) Relativamente alla nullità del negozio derivante dalla violazione dell’art. 2, lettera a), e dell’art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza e del marcato - ANTITRUST” - stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza):***

*nell’ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria preveda per la determinazione del tasso dovuto dal cliente alla banca il tasso di interesse Libor o Euribor, effettuare il ricalcolo dell’intero mutuo espungendo tutti gli interessi e competenze bancarie (ad esclusione dello spread se previsto contrattualmente) (cfr. art. 2 lettera a ed art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Le intese vietate sono nulle* ***ad ogni effetto****”), procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l’originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall’altro procedendo alla quantificazione degli interessi versati e non dovuti, dei quali è dovuta la ripetizione o l’imputazione a sorte capitale.*

* ***d) Relativamente alla nullità c.d. “virtuale” del negozio ex art. art. 1418, 1° comma, c.c. derivante dalla violazione di norme imperative qual è quella prevista dall’art. 185 TUf. ( Manipolazione del mercato - delitto) che tutela l’ordine pubblico economico nazionale ed internazionale:***

*Tenuto conto della* ***decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013****, nel caso AT 39914,*  *vicepresidente Joaquìn Almunia, con la quale sono state multate per 1,7 miliardi di euro Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare l’Euribor, e considerato che* ***il testo dell’art. 185 TUF, al 1 comma*** *prevede che: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”*, nonché tenuto altresì conto che **per l’art. 1418, comma 1, del c.c.** *“il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente” effettuare il ricalcolo dell’intero mutuo espungendo tutti gli interessi e competenze bancarie, procedendo da un lato al ricalcolo e determinazione delle varie rate del finanziamento secondo l’originario piano di ammortamento (ovviamente tenuto conto del solo capitale) e dall’altro procedendo alla quantificazione degli interessi versati e non dovuti, dei quali è dovuta la ripetizione o l’imputazione a sorte capitale.*